

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3500

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2005

—————

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005,
n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Allegato	»	10
Disegno di legge	»	15
Testo del decreto-legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reca disposizioni urgenti in materia di entrate.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di riscossione.

Con il comma 1 si provvede ad integrare l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), per chiarire che tra le situazioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, ricorrendo le quali possono non essere irrogate le sanzioni amministrative tributarie, non rientrano tutti quei casi in cui vi sia unicamente pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

In materia di imposta regionale sulle attività produttive, il comma 2 prevede l'inapplicabilità sia del criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per la determinazione degli acconti di imposta per il 2005, che delle disposizioni sull'esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il comma 3 stabilisce, inoltre, l'inoperatività dell'istituto del cosiddetto «ravvedimento operoso» per il versamento del saldo di imposta per il 2004, nonché degli acconti di imposta per il 2005. Si prevede, altresì, che non trovi applicazione la riduzione della sanzione per omesso versamento nel caso di effettuazione del medesimo entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo

2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Il comma 4 prevede la possibilità di portare successivamente in compensazione le somme versate in eccesso quale acconto di imposta per il 2005 laddove per il medesimo anno di imposta intervengano norme in tema di IRAP di maggior favore per il contribuente.

Con il comma 5 si dispone la proroga al 30 settembre 2005 del termine per il versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari della riscossione.

L'articolo 2 reca, poi disposizioni in tema di dimensione europea per la piccola e la media impresa e di premio di concentrazione.

In particolare, la norma prevede l'erogazione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per le imprese risultanti da processi di concentrazione e rientranti nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Il credito d'imposta è pari al 10 per cento dell'importo risultante dalla differenza tra la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini IRAP di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione e il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini della medesima imposta da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione. A tale fine, viene preso come riferimento il valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.

Il premio spetta a condizione che il processo di concentrazione o di aggregazione

sia ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di aiuti di Stato e i ventiquattro mesi successivi. Inoltre, tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono rientrare nella definizione comunitaria di microimprese di cui alla citata raccomandazione n. 2003/361/CE e devono aver esercitato l'attività nei due anni precedenti alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. E' espressamente previsto che le attività esercitate dalle imprese che si concentrano o si aggregano devono risultare omogenee e che la concentrazione o aggregazione perduri per almeno tre anni.

Per beneficiare del credito d'imposta è prevista la trasmissione di un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate da parte dell'impresa derivante dalla concentrazione e lo stesso spetta fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Per effetto del rinvio operato dal comma 6 ad alcune norme dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha disciplinato un premio di concentrazione da fruire per la medesima fattispecie di cui al presente articolo e pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti all'operazione di concentrazione, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

I commi 7 e 8 riguardano, in sostanza, la copertura degli oneri recati dal comma 4; in particolare, il comma 7 prevede che gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1. Il comma 8 dispone che all'onere recato dal citato comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al citato comma 7.

L'articolo 3 reca disposizioni per favorire i processi in atto di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

In particolare, la norma del comma 1 risponde all'esigenza di portare a compimento un processo di valorizzazione avviato sull'immobile sito in Roma, Piazza Verdi, di rilevante pregio, definendo prioritariamente l'incerto assetto proprietario del bene. L'urgenza dell'intervento è rappresentata dal fatto che le procedure edilizie-urbanistiche, connesse al progetto di valorizzazione, sono ora in fase avanzata.

Con le disposizioni del comma 2, poi, si provvede a correggere errori formali presenti in norme vigenti relative alla dismissione di immobili della Difesa, consentendo così ad esse di operare, nonché a rendere più coerenti i processi di alienazione di tali immobili con il quadro delle opportunità operative già esistenti da un punto di vista più generale; si provvede altresì a rendere più coerente il quadro operativo-finanziario che si riferisce a tali dismissioni.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1.

Disposizioni in materia di versamenti IRAP e di riscossione

La normativa in oggetto nel comma 1 introduce una modifica all'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), intervenendo sulle condizioni di incertezza che potrebbero inibire l'irrogazione delle sanzioni. Nello specifico si chiarisce che non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità di una norma tributaria e quindi, non valendo in tale caso le condizioni di incertezza, le sanzioni sarebbero comminate.

A rafforzare le disposizioni del comma 1, intervengono i commi 2 e 3 che, proprio in relazione all'autotassazione per il 2005:

1) in merito agli acconti IRAP (comma 2) per l'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, escludono la possibilità dell'applicazione delle disposizioni sull'utilizzo del criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e di quelle sulle condizioni di incertezza in seguito alla modifica di cui al comma 1;

2) in merito al saldo (comma 3) relativo all'anno di imposta precedente, non permettono l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni, previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La *ratio* della norma è la neutralizzazione dei possibili effetti, in termini di riduzione dell'autotassazione IRAP, delle conclusioni dell'avvocato generale della Corte UE nei confronti dell'IRAP, ancora non tradotte in una sentenza definitiva e che comunque chiedono la soppressione del tributo. Tutto ciò premesso, non si ritiene che l'insieme delle norme sopra esposte, rispetto al quadro macroeconomico invariato, produca degli effetti in termini di gettito. Al contrario ha lo scopo di stabilizzare il quadro macroeconomico, neutralizzando possibili effetti negativi, stabilendo l'irrilevanza delle aspettative in pendenza di giudizio.

Art. 2.

Premio di concentrazione

Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione, rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Com-

missione, del 6 maggio 2003, compete un premio di concentrazione nel rispetto delle condizioni che seguono:

a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea e i ventiquattro mesi successivi;

b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla citata raccomandazione n. 2003/361/CE;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.

Il premio spetta (comma 2) a condizione che la concentrazione o la aggregazione duri almeno tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed è pari al 10 per cento dell'importo risultante dalla differenza:

a) tra la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione;

b) e il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei pre-

supposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.

Infine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Effetti di gettito

In base al paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE, è definita microimpresa quella che soddisfi simultaneamente i seguenti requisiti:

- a) occupa meno di 10 persone;
- b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- c) non può essere considerata microimpresa, salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, della raccomandazione citata, se almeno il 25 per cento del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

Dalla elaborazione delle dichiarazioni dei redditi «Unico 2003» di società di capitali ed enti commerciali, ed estrapolando la base dati al 2003 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT, sono stati ottenuti i seguenti dati:

a) il valore della base imponibile IRAP 2003 (corrispondente al valore della produzione netta) mediamente dichiarata dalle microimprese potenzialmente interessate alla normativa proposta è pari a circa 115,4 migliaia di euro. Le microimprese sono state individuate mediante i seguenti requisiti:

1) numero dei dipendenti inferiore a 10 (ottenuto con la stessa metodologia applicata in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005 - in tema di deducibilità ai fini IRAP del costo dei lavoratori neoassunti incrementali);

2) fatturato annuo realizzato nel 2003 (totale componenti positive IRAP) oppure totale di bilancio annuo 2003 (ricavato dai dati del prospetto RS) non superiore a 2 milioni di euro;

3) sono state considerate le sole società che avessero presentato anche la dichiarazione dei redditi «Unico 2002», al fine di tener conto del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge;

b) le microimprese così individuate sono risultate essere pari a circa 540.000 su un totale di quasi 809.000 società di capitali (Unico 2003), con un peso percentuale sulla frequenza pari a circa il 66,7 per cento.

Al fine dell'individuazione della platea dei contribuenti che possano usufruire dell'agevolazione in esame, sono stati elaborati i dati più recenti a disposizione del registro (anno 2001), ed in particolare sono stati esaminati tutti i contribuenti che abbiano preso parte ai seguenti negozi giuridici: «1118» compravendita di azienda, «A118» conferimento per costituzione della piena proprietà di azienda, «B118» conferimento per aumento di capitale di piena proprietà di azienda.

Non sono stati presi in considerazione i negozi giuridici del tipo «C000» (atto di fusione di società) poiché, pur rientrando la fusione nella fattispecie giuridica della concentrazione, si ritiene possano riguardare esclusivamente atti di fusione nei quali almeno una società non sia una microimpresa e quindi, in definitiva, non possano godere del premio di concentrazione in esame; si evidenzia comunque che sono stati presentati solo 87 negozi giuridici riguardanti atti di fusione.

Dall'elaborazione sui dati del registro è emerso che il numero di negozi giuridici, con la tipologia esaminata (1118, A118, B118), sono risultati essere pari a circa 63.900, con un totale di contribuenti coinvolti dell'ordine di 130.300.

Per tenere conto dell'esclusione del contribuente con il valore della produzione netta IRAP più elevato, è stato sottratto un contribuente per ogni negozio dal totale dei contribuenti coinvolti nei negozi giuridici esaminati, ottenendo così una percentuale del 49 per cento circa, rappresentativa del peso dei soggetti da escludere (63.900 / 130.300).

Dall'elaborazione è emerso che i contribuenti interessati dall'agevolazione in oggetto sono circa 50.600 persone giuridiche e quasi 490 ditte individuali.

Relativamente alle persone giuridiche, al fine di considerare solo i contribuenti microimprese, è stato applicato il peso percentuale del 66,7 per cento, ottenendo un numero di persone giuridiche coinvolte pari a circa 33.750 alle quali si aggiungono le 490 ditte individuali, che si ipotizza rientrino tutte nella definizione di microimprese.

Utilizzando la percentuale sopra ottenuta del 49 per cento, si ottiene un numero di contribuenti che si stima possano essere coinvolti nei processi di concentrazioni, pari a circa 17.450 $((33.750 + 490) \times 51$ per cento circa).

Tenendo conto del possibile effetto incentivante derivante dal premio di concentrazione in esame e della possibilità di usufruire del credito di imposta anche nel caso di aggregazioni, si è ritenuto prudenziale incrementare la perdita di gettito stimata nella misura del 20 per cento, ottenendo una stima del credito di imposta annuo nel biennio utilizzabile pari a circa 242 milioni di euro $(17.450 \times 115,4 \times 10\% \times 120\%)$. In tale stima si è applicato prudenzialmente anche alle microimprese individuali il valore della produzione netta IRAP 2003 medio, attribuibile alle microimprese società di capitali.

L'andamento della variazione di gettito di cassa, tenendo conto che il processo di concentrazione deve essere ultimato entro i ventiquattro mesi dalla data di approvazione da parte della Commissione europea, che il cre-

dito può essere fatto valere solo in compensazione nel Modello F24 (di cui alle disposizioni richiamate al comma 6) e delle modalità per la richiesta del credito medesimo (di cui al comma 4), è il seguente (in milioni di euro), assumendo un periodo di poco inferiore ai sei mesi, per il 2005, per tener conto di ritardi per il concreto avvio della fruizione:

CASSA	2005	2006	2007
TOTALE	- 120	- 242	- 122

**Riduzioni autorizzazioni di spesa tabella C
(articolo 2, comma 7)**

Ai fini della copertura del provvedimento in esame, il comma 7 prevede i tagli relativi agli stanziamenti di parte corrente di cui alla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), indicati nell'allegato 1. Da tali riduzioni sono state escluse talune spese in relazione alla loro natura incompressibile, con risvolti di carattere sociale quali: gli stanziamenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli accordi internazionali, il fondo per le politiche sociali.

Nell'anno 2005 risultano altresì escluse dal taglio alcune autorizzazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non presentano disponibilità.

L'intervento previsto dalla disposizione in esame comporta una riduzione degli stanziamenti relativi alla tabella C di 120 milioni di euro per l'anno 2005, di 242 milioni di euro per l'anno 2006 e di 122 milioni di euro per l'anno 2007, corrispondente al taglio lineare, in termini percentuali, rispettivamente dell'1,5 per cento, del 3,2 per cento e dell'1,6 per cento circa.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

... *Omissis* ...

Art.10. - *Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.* - 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

... *Omissis* ...

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1.

... *Omissis* ...

426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate ri-

scosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

... *Omissis* ...

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

... *Omissis* ...

Art. 27. - *Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico.* - 1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, è effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, è comunicato ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.

5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili. (*)

6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.

9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive, nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.

11. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

12. Per gli immobili appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.

(*) Comma soppresso dalla legge di conversione

13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonché a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-*bis* e 3.

13-*bis*. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

13-*ter*. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-*bis*, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

13-*quater*. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-*quinqües*. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-*ter*, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13-*sexies*. Fermo restando quanto previsto al comma 13-*quinquies*, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-*bis*, e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005.

Disposizioni urgenti in materia di entrate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di entrate e di immobili pubblici, nonché per incentivare i processi di concentrazione delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riscossione)

1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».

2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull'utilizzo del criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1.

3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto di cui al comma 2 eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, è prorogato al 30 settembre 2005.

Articolo 2.

(Premio di concentrazione)

1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e i ventiquattro mesi successivi;

b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.

2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in

un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed è pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:

- a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e
- b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.

8. All'onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi, n. 10, è trasferito in proprietà allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario è a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

2. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 13-*quater*, le parole: «di cui ai commi da 6 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco»;

b) al comma 13-*quinquies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi».

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI - SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

ALLEGATO 1

RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
---------------------------	------	------	------

(milioni di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: "Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) . . .	0,15	0,32	0,16
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	0,70	1,45	0,72
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) . . .	9,94	-	2,93
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)	2,09	4,33	2,13

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(milioni di euro)</i>			
Legge n. 87 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183)	6,25	13,07	6,50
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile: - art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)	0,64	1,34	0,66
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche - art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)	0,26	0,54	0,27
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti - art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)	3,21	6,63	3,26
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici - art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)	0,29	0,60	0,30
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613).	0,03	0,06	0,03

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(milioni di euro)</i>			
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della <i>privacy</i> - cap.1733)	0,14	0,29	0,14
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: - art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	0,14	0,29	0,14
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap.1575)	0,33	0,69	0,34
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea: - art. 23: Istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	0,06	0,13	0,07
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)	3,34	6,99	3,48

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(milioni di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)	3,41	7,13	3,54
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	0,19	0,40	0,20
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e finanze - cap. 3935) . . .	0,32	0,67	0,33
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - cap. 3890) . . .	35,20	71,86	35,35
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio - cap. 3901) . . .	1,90	3,95	1,96
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio - cap. 3911) . .	6,62	13,32	6,51
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11. - Agenzia delle dogane - cap. 3920) . .	7,78	15,80	7,75
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115)	4,92	9,96	4,87

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(milioni di euro)</i>			
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa			
– art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)	2,25	4,68	2,31
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)	0,14	0,29	0,15
Legge n. 388 del 2000: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– art. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)	2,15	5,30	2,24
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:			
– art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	0,06	0,12	0,06
TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	92,48	170,19	86,37

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(milioni di euro)</i>			
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
– art. 10, comma 7: Somma da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275). . .	0,34	0,71	0,35
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)	0,34	0,72	0,35
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280).	0,45	0,94	0,47
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero:			
– art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)	1,55	3,24	1,60
– art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	1,02	2,12	1,06
TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	3,70	7,72	3,82

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
---------------------------	------	------	------

(milioni di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

- art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332) - 0,06 0,03

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- art. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161) 0,03 0,06 0,03

TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

0,03 0,13 0,06

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
---------------------------	------	------	------

(milioni di euro)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)

0,08 0,17 0,08

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160).

0,002 0,004 0,002

TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

0,08 0,17 0,08

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(milioni di euro)</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:			
- art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Cap. 2201)	-	0,09	0,05
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105)	0,04	0,08	0,04
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	8,74	18,29	9,09
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163).	0,10	0,21	0,10
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Cap. 2210)	0,04	0,08	0,04
TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8,91	18,74	9,32

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
---------------------------	------	------	------

(milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)

0,05 0,10 0,05

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286).

0,002 0,004 0,002

TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO

0,05 0,10 0,05

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(milioni di euro)</i>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - Capp. 1644, 1646)	0,66	1,37	0,68
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389)	0,004	0,01	0,003
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551).	0,80	1,68	0,83
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621)	0,87	1,82	0,89
TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	2,34	4,87	2,41

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(milioni di euro)</i>			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)	-	0,03	0,01
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032).	0,01	0,01	0,01
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al "Centro internazionale radio-medico CIRM" (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)	-	0,02	0,01
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	1,01	2,11	1,04
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)	-	7,15	3,56
TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1,02	9,33	4,62

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
---------------------------	------	------	------

(milioni di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352). 0,01 0,03 0,01

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360) . - 0,36 0,18

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):

- art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi a enti ed altri organismi - cap. 1354) - 0,13 0,06

TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA 0,01 0,51 0,25

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
---------------------------	------	------	------

(milioni di euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)

0,27 0,56 0,28

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200).

0,08 0,17 0,09

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)

1,17 2,74 1,35

TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

1,52 3,47 1,71

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(milioni di euro)</i>			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - Cap. 1941)	0,04	0,08	0,04
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)	5,49	11,49	5,72
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942)	0,08	0,18	0,09
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti e attività culturali - cap. 2363)	-	0,03	0,01
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Associazione nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)	0,04	0,09	0,05
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100).	0,49	1,01	0,50
TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	6,14	12,88	6,41

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
---------------------------	------	------	------

(milioni di euro)

12. MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap. 3453) . . .	0,49	1,02	0,51
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)	-	6,13	3,05
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443)	1,33	2,76	1,36
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) .	1,04	2,17	1,07
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)	0,06	0,14	0,07
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)	0,08	0,17	0,08

Segue: ALLEGATO 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(milioni di euro)</i>			
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:			
– art. 49, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459)	0,72	1,51	0,75
TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE	3,72	13,89	6,88
TOTALE	120,00	242,00	122,00